

Direzione: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03625 **del** 29/03/2024

Proposta n. 11343 **del** 29/03/2024

Oggetto:

Rettifica Determinazione n. G03624 del 29/03/2024 "Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto per un impianto per riciclo di biomasse situato in via Prenestina 1280 - Roma"
Società proponente: AGRICOLA SALONE SOCIETÀ AGRICOLA a r.l. Registro elenco progetti n. 044/2019

OGGETTO: Rettifica Determinazione n. G03624 del 29/03/2024 “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul “Progetto per un impianto per riciclo di biomasse situato in via Prenestina 1280 – Roma”
Società proponente: AGRICOLA SALONE SOCIETÀ AGRICOLA a r.l.
Registro elenco progetti n. 044/2019

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall’insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 9 del citato R.R. 9/2023, secondo cui i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall’adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all’articolo 22, comma 2, del R.R. 1/2002 e successive modificazioni;
- l’articolo 1, c. 2, del citato R.R. 12/2023, di modifica del comma 2 del predetto art. 9 del R.R. 9/2023, a mente del quale “L’operatività delle direzioni previste dal presente regolamento decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti, di cui alla lettera c) del comma 1, dei rispettivi Direttori (...)”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” al dott. Vito Consoli;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all’incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 01 febbraio 2024;

VISTE le Direttive del Direttore generale prot. 1414222 del 05 dicembre 2023 e prot. 132306 del 30 gennaio 2024 emanate in attuazione della riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui al

regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e s.m.i.;

VISTA la nota del Direttore generale prot. 171148 del 06 febbraio 2024 avente ad oggetto: “Prime indicazioni operative per l’attuazione delle direttive I e II prot.n. 1414222 del 05/12/2023 e prot, n. 132306 del 30/01/2024, relative alla riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01323 del 09 febbraio 2024 con la quale è stato assegnato, nelle more della definizione dell’assetto organizzativo della Direzione regionale, il personale delle strutture organizzative a rilevanza dirigenziale e delle strutture organizzative non a rilevanza dirigenziale in staff, per le quali la Direttiva del Direttore generale ha previsto il transito, alla Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi”, a decorrere dal 1° febbraio 2024;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G01863 del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto: Organizzazione della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi";

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G02261 del 29 febbraio 2024 con cui è stato modificato l’Atto di Organizzazione n. G01863 del 22 febbraio 2024, prorogando l’attuale decorrenza del nuovo assetto organizzativo della Direzione al 1° maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

VISTA l’istanza acquisita con il prot.n. 401405 del 28/05/2019, con la quale la proponente Società Azienda Agricola Salone a.r.p. ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “*Impianto di riciclo di biomasse e richiesta di connessione alla rete elettrica esistente dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003*”, nel Comune di Roma (RM), in via Prenestina, 1280, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

VISTA la Determinazione n. G03624 del 29/03/2024 “*Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul “Progetto per un impianto per riciclo di biomasse situato in via Prenestina 1280 – Roma”*”;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione n. G03624 del 29/03/2024, pur indicando correttamente gli esiti relativamente alla compatibilità ambientale del progetto presentato secondo quanto emerso nella relazione istruttoria allegata alla medesima determinazione, per mero errore materiale non sono state riportate nelle premesse e nel determinato tutte le indicazioni e motivazioni già valutate e riportate nella relazione istruttoria allegata alla suddetta determinazione;

RITENUTO dunque che risulta necessario rettificare la Determinazione n. G03624 del 29/03/2024 e rimetterla nell'immediato con la presente determinazione;

CONSIDERATO che la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia in particolare che:

- il progetto presentato in PAUR ricade nelle tipologie di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e richiede di ottenere nell'ambito del PAUR le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Il progetto rientra nella seguente voce dell'allegato I Punto 5 "Gestione Rifiuti" dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): 5.3 "b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza: a)trattamento biologico" ;
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. (biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- il progetto riguarda la realizzazione di un "impianto di riciclo delle biomasse" per la produzione di Bioenergie e ammendante compostato di qualità, da realizzarsi nel Comune di Roma, sulla Via Prenestina, 1280, area individuata circa 41.300 mq, all'interno della Azienda Agricola Salone. La Società proponente nell'istanza iniziale indica quali autorizzazioni ricevere - in questo caso non è stata chiesta da subito anche l'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 387/2003 – ed ha chiesto l'autorizzazione finale del P.A.U.R. per l'ottenimento della V.I.A., per l'esercizio dell'impianto in A.I.A. e per l'esercizio alla gestione dei rifiuti; nel corso del procedimento è emersa l'esigenza di utilizzare quanto previsto dalla legge sulla multi imprenditorialità agricola, esigenza che non era inizialmente stata contemplata. Il PAUR, così come richiesto, comporta anche la "variante urbanistica puntuale", cosiddetta "semplificata", del progetto nell'ambito dell'art. 208 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.. L'istallazione permetterà di trasformare biomasse di natura organica provenienti da rifiuti e non solo, in energia elettrica da immettere nella rete nazionale e consentirà al contempo di produrre un ammendante compostato di qualità da commercializzare e/o impiegare per la fertilizzazione dei terreni agricoli e del verde annesso al sito. La proposta progettuale consta di un complesso impiantistico costituito da edifici tecnologici e servizi su una superficie di 41.300 mq, tra cui spiccano un capannone (13.250 mq) ed una tettoia (1.750 mq), e propone di trattare 75.000 t/a di rifiuti così suddivisi: 50.000 tonn/anno di Rifiuti Organici e 25.000 tonn/anno di Rifiuti Verdi), sia quindi di natura organica, sia di origine vegetale (già autorizzate) che di origine animale, provenienti da rifiuti biodegradabili (solo mercatali e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati; derivanti dall'industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure);
- l'autorizzazione richiesta riguarda le operazioni di gestione rifiuti di seguito riportati:
 - R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
 - R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- l'area individuata copre una superficie ampia di circa 193 Ha, ricadente nel N.C.T. del Comune di Roma Capitale nei Fogli n. 640, 662 e 663, sezione C. L'area d'intervento all'interno della vasta area curata dall'azienda agricola è costituita da un lotto avente superficie di circa mq 41.300.

RILEVATO che nell'ambito della procedura di VIA in oggetto si è svolta una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90, svoltesi nelle date della prima, seconda e terza seduta, 25/05/2020, 16/07/2020 e 11/09/2020. Nell'ambito della terza seduta di conferenza di servizi del 11/09/2020 è emerso che ... *rilevando le difficoltà nell'inquadrare il progetto nella compatibilità urbanistica con le modifiche proposte dal proponente sul progetto iniziale integrato adesso ai sensi del co.3 dell'art.12 del D.lgs.387/2003, nonché ritenendo corretto l'inquadramento amministrativo nel suo iter, prende atto della istanza attuale e ritiene che l'istanza tecnicamente sia una "modifica sostanziale"; nell'ultimo giorno (oggi 11/9/2020) dei lavori della conferenza di servizi inquadrata ai sensi del co.7 e 8 dell'art.27bis del D.lgs.152/2006 e s.m.i., viste le integrazioni progettuali introdotte, seppur collocandosi l'impianto nel medesimo sito iniziale, l'istanza è da ritenersi "sospesa" in quanto la stessa istanza non è stata valutata dalle Amministrazioni, dato che gli elaborati e grafici tecnici integrativi sono pervenuti al protocollo dell'Area VIA in data odierna, pertanto è necessario provvedere ad una nuova pubblicazione del progetto e disamina da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento...e pertanto è stato necessario effettuare una seconda valutazione sulla base della documentazione integrativa (presentata contestualmente dalla Agricola Salone a.r.l. e dalla IBES GREEN s.r.l.; quest'ultima società gestirà l'impianto di produzione energia come attività tecnicamente connessa a quella principale sottoposta ad A.I.A.) comprensiva della documentazione necessaria al rilascio nell'ambito del PAUR dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 di competenza provinciale. E' stato pertanto riattivato il procedimento ritenuto di modifica sostanziale rispetto al primo progetto e valutato all'interno di ulteriori n. 3 sedute di conferenza di servizi tenutesi il 25/01/2021, il 22/03/2021 e il 26/04/2021 (tale scadenza era stata il 25/04/2021, dato che era giorno festivo, nei lavori della conferenza si è ritenuto utile anche pareri pervenuti entro il giorno del 26/04/2021) ed a conclusione dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi (terza seduta del progetto modificato), si possono riassumere le posizioni degli enti partecipanti:*

- parere del Rappresentante Unico Regionale RUR della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, favorevole con prescrizioni, prot.n.372670 del 26/04/2021 con i seguenti allegati pareri:
- MIC (ex MIBACT) -Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma –aspetti paesaggistici e archeologici parere favorevole con prescrizioni, prot.n.MIBACT-SS-ABAP-RM-34698-P del 31/08/2020 (acquisito al prot.n.739606) e successiva richiesta di integrazioni, prot.n. MIBACT-SS-ABAP-RM-12443-P del 16/03/2021(acquisita al prot.n.235806 del 16/03/2021 e successivamente inviata copia acquisita al prot.n.269546 del 26/03/2021)
- parere di assenso condizionato da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale -Dip.to IV - Tutela e valorizzazione ambientale parere favorevole sulle emissioni in atmosfera con prescrizioni prot.n. CMRC-2020-0123400 del 02/09/2020 (acquisita al prot.n.744866). Parere favorevole, che sostituisce ed integra il precedente, di "assenso condizionato dalle prescrizioni riportate", prot.n. CMRC-2021-63155 del 26/04/2021 (acquisito al prot. reg. n.373626 del 27/04/2021);
- parere negativo prot.n. QL493 del 19/03/2021, acquisito al prot.n.249190 del 19/03/2021, da parte del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale -Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti –P.O. "Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale;
- parere favorevole condizionato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale prot.n.4076del 29/04/2021(acquisito al prot.n.383055);

- N.O. alla fattibilità ai sensi dell'art.8 del D.P.R.151/2011, prot.n.COM-RM-4338 del 20/01/2021 (acquisito al prot.n.56073 del 21/01/2021);
- Parere favorevole con prescrizioni da parte di Arpa Lazio trasmesso con nota acquisita con prot.n. 41574 del 03/07/2020, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 587811, successivamente confermato;

PRESO ATTO che l'Area VIA ha condotto una iniziale e preliminare valutazione di impatto ambientale sulla base dell'istruttoria tecnico amministrativa, dichiarando preliminarmente in sede di ultima seduta di Conferenza di Servizi del 29/04/2021 la non compatibilità ambientale secondo le motivazioni espresse a seguito di una serie di criticità rilevate, riassumibili come di seguito:

1. criticità per la componente "paesaggio" e "patrimonio culturale" secondo i vincoli imposti dal PTPR;
2. criticità per la componente "territorio" relative all'impiantistica di gestione rifiuti e alla variante in area agricola;
3. criticità per la componente "acqua" intesa ai fini della tutela delle acque superficiali e sotterranee; l'area ricade zona di protezione delle "Aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999",
4. criticità per la componente "aria" e "salute umana" intesa anche per il cumulo progetti nel contesto territoriale relativamente alle emissioni in atmosfera;
5. criticità per presenza di "fattori escludenti" in relazione agli "edifici sensibili" presenti ed individuati secondo le definizioni di cui al Piano Regionale dei Rifiuti vigente.

CONSIDERATO che:

- la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha provveduto ad inviare la comunicazione di preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 alla Società proponente riportando dettagliatamente le suddette criticità rilevate preliminarmente;
- la società entro i 10 giorni previsti dalla predetta norma ha prodotto osservazioni, acquisite al protocollo regionale n. 0498138 del 07/06/2021, dando riscontro puntuale ai singoli elementi di criticità evidenziati, come riportato nel dettaglio nella relazione istruttoria allegata;
- con ricorso notificato davanti al TAR Lazio (RG. n. 7206/2021) in data 28 giugno 2021, i Proponenti hanno impugnato (in via cautelativa e con riserva di impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento conclusivo del presente procedimento e, in particolare, della presente fase della Conferenza dei Servizi) il verbale della seduta del 29 aprile 2021, conclusiva della seconda fase della Conferenza dei Servizi;
- con successive note acquisita al prot. n. 556707 del 13/06/2022 e acquisita al prot. n. 1163375 del 18/11/2022, la società ha inviato ulteriori osservazioni e documentazione a riscontro di quanto indicato nel preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021, oltre a sollecitare la definizione del procedimento e diffidare a provvedere oltre a proporre altresì istanza per l'attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 2, commi 9-bis, L. 241/1990;
- infine. con nota del 13/11/2023, acquisita al prot. reg. n. 1308646 del 15/11/2023, comprensiva di allegati ha ulteriormente sollecitato la definizione del procedimento *allo stato ancora non formalmente concluso, nonostante la presentazione delle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 del 7 giugno 2021 e il sollecito del 10 giugno 2022* – sottolineando

che ...l'impianto è perfettamente in linea con la normativa, anche regolamentare, vigente sia all'epoca in cui fu presentata l'istanza sia attualmente, fornendo ulteriori elementi ...dal cui confronto comparato emerge la piena realizzabilità del progetto in questione...;

- alla documentazione del 13/11/2023, acquisita al prot. reg. n. 1308646 del 15/11/2023 vengono elencati e allegati i pareri favorevoli emessi nel procedimento nonché ulteriore documentazione a supporto:
 - i **parere di Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette", Servizio I "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"** (prot. I.0373626.27-04-2021 – All. 1) in riferimento alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 con procedimento unico comprensivo di A.I.A. e di istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per lo stabilimento in oggetto;
 - ii **parere favorevole con prescrizioni, della Regione Lazio, Direzione Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti - Area Ciclo Integrato dei rifiuti** (prot. U.0670777 del 28 luglio 2020 – All. 2);
 - iii **Atto d'obbligo (Repertorio n. 4940, Raccolta n. 2638) del 11 giugno 2018 (All. 3), propedeutico al rilascio del Permesso di Costruire, emesso dal Comune di Roma, in cui viene riportato che la tipologia dell'impianto in questione ricade tra gli usi del suolo ed impianti ammessi nell'agro romano dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente all'art. 75 comma 1 Tabella di riferimento punto A.17 - Impianti di produzione di Energia Elettrica (nota 13 - Riguardano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti dal d.lgs. n. 387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, dove per fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili sono comprese le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani), nello stesso testo sono inseriti i seguenti pareri già rilasciati;**
 - iv **Determina del 8 marzo 2017 prot. n. G02767 della Regione Lazio – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, presentata ai sensi dell'art 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per autorizzare l'esecuzione delle opere;**
 - v **parere vincolante di Conformità e Compatibilità Paesaggistica del progetto della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'art 146 comma 5 e 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prot. n. 847 del 18 gennaio 2017 (All. 4);**
 - vi **chiarimenti presentati dalla Società Salone - Ibes Green con (i) la nota di osservazioni ex art. 10-bis, della L. n. 241/1990 del 7 giugno 2021, in riscontro alla nota della Regione Lazio, prot. n. U.0470650 del 26 maggio 2021 (All. 5) e nella (ii) nota di sollecito per la conclusione del procedimento, del 10 giugno 2022 (All. 6), che, peraltro, trovano conforto, nel merito, nella sentenza recentemente resa dal Consiglio di Stato (Cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 13 agosto 2021, n. 5876 – All. 7).**

RILEVATO che l'Area VIA verificato quanto riscontrato dalla società alla comunicazione di preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, con nota prot. n. 1390472 del 30/11/2023 ha riscontrato quanto segue:

...Innanzitutto, in merito alla tipologia impiantistica si rappresenta che l'installazione sebbene debba essere autorizzata anche come impianto di riciclo biomasse per produzione energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. di competenza provinciale, è in ogni caso inquadrabile preliminarmente come impianto di gestione rifiuti ricadente nell'attività IPPC 5.3 lett.

b) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come indicato nei pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi dall'Area A.I.A. e da ARPA Lazio.

Anche tenendo conto della riduzione dei codici EER in ingresso all'impianto e della provenienza degli stessi che non saranno come indicato provenienti da FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) domestici raccolti in maniera differenziata ma esclusivamente come rifiuti provenienti dai mercati e/o dal ciclo specifico di raccolta dei supermercati (derivanti dall'industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure), in ogni caso trattasi di rifiuti in ingresso ad un impianto di digestione anaerobica ricadente appunto nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trattando oltre 100 t/g (50.000 t/a Rifiuti Organici e 25.000 t/a Rifiuti Verdi).

La stessa situazione citata dalla Società relativamente alla sentenza del Cons. di Stato, Sez. IV, 13 agosto 2021, n. 5876, relativa ad un impianto analogo (Ferplant S.r.l.) di competenza della Città Metropolitana di Torino, fermo restando il riferimento alle biomasse e al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. risulta in ogni caso assoggettato alla disciplina A.I.A. come impianto di gestione rifiuti che deve rispettare la Direttiva 1147/2018 sulle BAT di settore rifiuti....

...La Città Metropolitana di Torino proprio in virtù dell'inquadramento dell'installazione come impianto di gestione rifiuti nella valutazione ha effettuato un lungo approfondimento sulla compatibilità dello stesso proprio con il Piano dei Rifiuti provinciale.

Pertanto, anche l'impianto analogo ubicato a Rondissone (TO) e citato dalla società Agricola Salone a.r.l. è stato autorizzato come impianto di gestione rifiuti in maniera integrata con la Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorizzazione Unica da Fonti Rinnovabili, esattamente come è stato fatto per il procedimento di PAUR relativo all'impianto in argomento con l'aggiunta nella seconda fase del PAUR appunto degli approfondimenti finalizzati ad ottenere l'autorizzazione di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

Chiarita preliminarmente la tipologia di impianto, relativamente agli aspetti di carattere urbanistico-paesaggistico per i quali, come indicato dalla società Agricola Salone a.r.l., risultano acquisiti nell'ambito della conferenza i pareri favorevoli dei competenti Enti ad esprimersi, ovvero sia della Soprintendenza competente per territorio che dell'Area Urbanistica Regionale, si segnala, ferma restando l'indicata compatibilità del progetto come presentato, proprio per il fatto che trattasi di impianto di gestione rifiuti soggetto ad A.I.A., che l'autorizzazione ai sensi del comma 11 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sostituisce le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tra le quali è indicata anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la quale al comma 6 prevede che ... L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Preso atto, dunque, dei rilievi indicati dalla società Agricola Salone a.r.l. relativamente alla componente "acqua" e "atmosfera" (per il quale è effettivamente stato effettuato lo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera validato anche da ARPA Lazio ferme restando le misure compensative, cfr. parere prot. n. 41574 del 03/07/2020), relativamente alle criticità sui "fattori escludenti" del Piano dei Rifiuti vigente (D.C.R. n.4/2020) e a quanto rappresentato in particolare dal Consiglio di Stato nell'analoga situazione riportata nella sentenza n. 5876 del 13 agosto 2021 si rileva quanto segue.

Nel caso dell'impianto di Rondissone (TO) il sito era posto a meno di 500 metri da edifici sensibili, limite per il quale il punto 4.3.4.5 del Piano di Gestione Rifiuti della Città Metropolitana di Torino vigente al momento dell'istanza poneva come criterio escludente per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto validamente motivata l'istruttoria effettuata in ambito VIA dagli Uffici della competente Città Metropolitana di Torino nella Determinazione n. 594-29034 del 12/12/2018 laddove indicano che ...l'istruttoria svolta ha valutato con particolare attenzione le ricadute del progetto sui "Condomini 2001" analizzando soprattutto gli impatti odorigeni che costituiscono indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame.

Confrontando l'impatto odorigeno dell'intervento nelle aree interne alla fascia dei 500 m stabilita dal PPGR 2006 come vincolo escludente e nelle aree esterne alla stessa, si rileva che i valori di concentrazione di odore nelle due aree sono del tutto confrontabili. Ne consegue che l'impatto stimato del progetto sull'area dei "Condomini 2001" posti a circa 423 m dal perimetro dello stabilimento non è maggiore o diverso rispetto a quello stimato in aree poste a distanze superiori a 500 m (limite area residenziale). Dal punto di vista dell'impatto odorigeno, pertanto, l'applicazione di un mero limite geometrico non costituisce uno strumento di tutela.

Nello "studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica" si osserva che il valore dell'indicatore "98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore", calcolato per il recettore R10 posto in area esterna alla fascia dei 500 m al limite dell'area residenziale, è del tutto paragonabile ai valori calcolati per i recettori R7, R8 ed R9 individuati all'interno della fascia dei 500m nella Zona Industriale di Via Carpi (rappresentativi dell'area dei Condomini 2001 in quanto prossimi ad essa e ancora più vicini alla zona di intervento).

Il proponente ha, inoltre, individuato autonomamente e su richiesta della Conferenza dei Servizi specifici interventi di mitigazione (la modifica il lay-out l'iniziale dello stabilimento con lo spostamento del biofiltro che è la maggiore fonte emissiva dalla parte opposta dello stabilimento ad una distanza maggiore dal recettore "condomini 2001" e prevedendo una copertura dello stesso) che, abbinati al contenuto prescrittivo si ritengono idonei a rendere accettabile l'impatto dell'impianto."

Agli atti del procedimento risulta effettivamente presentato dalla società Agricola Salone a.r.l. lo studio preliminare di impatto odorigeno redatto a firma del dott. Davoli (nota acquisita al prot. reg. n. 613166 del 10/07/2020) consegnato in ottemperanza a quanto richiesto da ARPA Lazio nel parere prot. n. 41574 del 03/07/2020, acquisito al prot. reg. n. 591168 del 06/07/2020.

Tale studio conclude che ... il presente studio ha permesso di valutare, in modo conforme alle linee guida emanate con dgr IX/3018 del 15/2/12, il possibile impatto odorigeno dell'impianto "SALONE" sul territorio limitrofo. Le simulazioni effettuate hanno considerato l'approccio del "worst case", la situazione peggiore, utilizzando valori massimi autorizzati, 24 ore al giorno, per tutto l'anno. Si nota come le ricadute stimate di odori percepibili dal 50% della popolazione (1 ouE/mc) ricadano un raggio orientativo di 400-600 m, dipendendo dal vento del momento. Valori che sostanzialmente ricalcano quelli ottenuti dal modello semplificato già presentato dall'Azienda. Dall'analisi della curva di isoconcentrazione al 98° percentile emerge come i recettori discreti selezionati abbiano le seguenti caratteristiche di ricaduta: (irrilevante)

- CASCINA Situata ad Est a circa 700 m dai biofiltri: lambita parzialmente da ricadute al massimo di 1 ouE/mc*
- Istituto Tecnico Agrario Sereni: lambita parzialmente da ricadute al massimo di 1 ouE/mc*

... E' necessario ribadire che la stima effettuata è stata valutata considerando una situazione estrema di funzionamento dell'impianto, con valori di emissione massimi autorizzati, situazione non riscontrabile se si ottemperano le prescrizioni autorizzate. Importante prevedere, ad impianto operativo, il monitoraggio periodico, a cadenza annuale, dei valori effettivi di emissione per meglio supportare quanto previsto dal presente modello e fornire dati per una rielaborazione periodica con lo scopo di validare i valori.

Lo studio di impatto odorigeno risulta non essere stato valutato, in particolare da ARPA Lazio, nell'ambito del procedimento, in quanto nella successiva fase del procedimento ... finalizzata all'esame delle modifiche progettuali rispetto all'istanza iniziale presentate dalla Società proponente nella seduta del 11/09/2020, relative alla connessione alla rete elettrica per il recupero di energia ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003... riavviata a settembre 2020, ARPA Lazio, coinvolta secondo questa nuova finalità, si è limitata ribadire quanto indicato nel precedente parere di luglio 2020 (cfr. nota ARPA Lazio prot. n. 11185 del 25/02/2021).

VERIFICATO in merito alla criticità evidenziata per il fattore “acqua” che l’area di progetto ricade all'interno della Zona di Protezione della Risorsa Potabile definite "Pantano Borghese-Finocchio-Acqua Vergine-Torre Angela", ma che tale condizione non comporta un fattore escludente all'iniziativa tant'è che le aree di protezione della risorsa idropotabile sono normate ai sensi del comma 7 dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/06 per il quale non risultano essere state inserite limitazioni alle attività da svolgersi su dette aree, con particolare riferimento a quella proposta. La società ha individuato una serie di soluzioni impiantistiche finalizzate alla salvaguardia della risorsa idrica (reimpiego delle acque di processo, nessuno stoccaggio all’aperto di materie prime e/o rifiuti, depurazione delle acque meteoriche raccolte dai piazzali pavimentati, nessuno scarico in corpo idrico previsto, le acque saranno impiegate a scopi industriali o eventualmente avviate ad impianto esterno autorizzato). I pareri dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e del competente ufficio della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano non ostativi e/o favorevoli con prescrizioni relativamente alla componente “acque”. Il sito di interesse in ogni caso non ricade all'interno delle aree interessate dal "Provvedimento per la Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi" (DGR 445 del 16/06/2009);

DATO ATTO che le limitazioni imposte sulla tipologia di rifiuti in ingresso con la riduzione dei codici EER in ingresso all’impianto e della provenienza degli stessi che non saranno come indicato provenienti da FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) domestici raccolti in maniera differenziata ma esclusivamente come rifiuti provenienti dai mercati e/o dal ciclo specifico di raccolta dei supermercati (derivanti dall’industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure) possano consentire di affermare che l’impianto pur trattando e essendo qualificato come impianto di gestione rifiuti, oltre che necessitare di variante urbanistica, laddove occorra, mantenga la vocazione agricola originaria (lo stesso PAMA ammette l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come previsto per gli impianti da biomassa dal DPR 387/03);

TENUTO CONTO, dunque:

- di quanto riportato dalla società a riscontro della nota prot. n. 470650 del 26/05/2021 emessa ai sensi dell’art.10-bis legge 241/1990 e s.m.i.;
- delle valutazioni effettuate come su riportate e, in particolare, di quanto indicato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5876 del 13 agosto 2021, relativamente ad impiantistica analoga sul territorio nazionale;
- del fatto che l’istanza autorizzativa è stata presentata (2019) antecedentemente all’approvazione del Piano dei Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, allorquando nei fattori escludenti relativi ai siti sensibili non venivano riportate distanze minime da rispettare, poi riportate nel nuovo Piano Rifiuti con distanza pari o inferiore a 1.000 metri;
- che nel nuovo Piano Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 in merito al fattore escludente relativo ai 1.000 metri da siti sensibili, come grado di vincolo e dunque della sua attuazione è indicato che (cfr. Allegato A, paragrafo 1.1.5.1, tabella 7 sui Criteri di

Localizzazione) *...per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee...;*

- che nell'ambito del procedimento l'Area Regionale Ciclo Integrato dei Rifiuti cui spetta anche la verifica di compatibilità con il Piano Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni e la Città Metropolitana di Roma Capitale a cui è deputata l'individuazione delle aree idonee/non idonee secondo i criteri del Piano dei Rifiuti e dunque la valutazione del grado di vincolo su indicato in funzione della tipologia impiantistica, non ha rilevato criticità sull'ubicazione impiantistica emettendo parere favorevole ai sensi della parte III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (nota prot. n. 123400 del 02/09/2020) e, successivamente, con nota prot. n. 63155 del 26/04/2021 acquisita al prot. reg. n. 373626 del 27/04/2021, esprimendo *... "ASSENSO" alla realizzazione del progetto, così come proposto dall'Agricola Salone a r.l. e dalla IBES GREEN srl, nella documentazione allegata alle istanze di V.I.A. e di A.I.A. e nelle successive integrazioni e nella istanza ad integrazione presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la "costruzione" di un nuovo stabilimento da installare in Roma, via Prenestina 1280...;*
- che la tipologia impiantistica e le limitazioni imposte sulla tipologia di rifiuti in ingresso e sulla loro provenienza (solo mercatali e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati) possano consentire di effettuare un approfondimento sui reali impatti sul territorio generati dall'impianto ai fini delle valutazioni reali del fattore escludente di Piano relativamente ai siti sensibili, tramite lo studio di impatto odorigeno (che costituisce indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame) in analogia con quanto effettuato dalla Città Metropolitana di Torino per analoga impiantistica, con il supporto istruttorio di ARPA Lazio;
- del fatto che, come su indicato, dal punto di vista dell'impatto odorigeno l'applicazione di un mero limite geometrico non costituisce uno strumento di tutela, dovendo invece essere valutato attraverso un apposito studio che potrebbe rilevare eventuali problematiche anche oltre i limiti geometrici indicati.

VALUTATE le osservazioni rappresentate da parte della Società proponente con nota prot.n. 0498138 del 07/06/2021, l'Area VIA con la suddetta nota prot. reg. n. 1390472 del 30/11/2023 ha indicato dunque che *...ai fini della decisione finale relativamente all'esito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si richiede ad ARPA Lazio supporto tecnico per un approfondimento istruttorio relativamente in particolare allo studio di impatto odorigeno presentato dalla società, nonché alle mitigazioni previste e/o da prescrivere relativamente a tale aspetto... Nell'ambito della valutazione potranno essere richiesti eventuali aggiornamenti a quanto presentato dalla società nel 2020 anche con riferimento alla recente normativa di settore di cui al Decreto Direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28 giugno 2023;*

CONSIDERATO che.

- ARPA Lazio con nota prot. n. 87936 del 20/12/2023 ha dato riscontro alla nota regionale richiedendo un'integrazione/aggiornamento dello studio presentato;

- la società con nota acquisita al prot. reg. n. 37289 del 10/01/2024, ha aggiornato lo studio di impatto odorigeno come richiesto da ARPA Lazio, introducendo anche l'area di stoccaggio e limitando rivedendo i parametri operativi dell'impianto di presidio degli odori, al fine di garantire emissioni di odori inferiori già all'interno della proprietà dell'Azienda Agricola, garantendo un limite di emissioni dei biofiltri di 250 ouE/mc. Con tali ulteriori misure mitigative entrambi i recettori ricadono ora all'esterno della isopleta corrispondente ad 1 ouE/mc per il 98° percentile;
- con nota prot. reg. n. 65994 del 17/01/2024 l'Autorità competente ha comunicato la pubblicazione dello studio aggiornato sul box regionale dedicato al procedimento e richiesto ad ARPA Lazio una valutazione conclusiva sullo studio di impatto odorigeno aggiornato, nonché relativamente alle mitigazioni previste e/o da prescrivere relativamente a tale aspetto;
- con nota prot. n. 6158 del 29/01/2024, acquisita al prot. reg. n. 123906 del 29/01/2024, ARPA Lazio ha fornito la valutazione conclusiva indicando in conclusione che *... i valori puntuali del 98° percentile della concentrazione di picco oraria, relativamente a quest'ultimo scenario simulato, sono risultati inferiori a 1 ouE/m³ su entrambi i recettori sensibili individuati (0,8 ouE/m³ presso l'Istituto agrario Sereni e 0,9 ouE/m³ presso la cascina). Tali valori risultano inferiori alla più bassa delle soglie di accettabilità dell'impatto olfattivo presso i recettori sensibili, previste dagli indirizzi ministeriali del MASE con decreto direttoriale n. 309 in data 28 giugno 2023...*;

VALUTATO dunque, in analogia con quanto già effettuato per casi simili sul territorio italiano ritenuto coerente dalla giustizia amministrativa (sentenza Consiglio di Stato n. 5876 del 13/08/2021), tenendo a riferimento contestualmente i fattori escludenti del Piano Rifiuti vigente e la tipologia impiantistica in esame (come indicato nello stesso Piano), che l'istruttoria svolta con il contributo di ARPA Lazio abbia valutato con particolare attenzione le ricadute del progetto sui fattori sensibili individuati (in particolare l'istituto agrario Sereni, posto a circa 600 metri dai punti di emissione odorigena in progetto) analizzando soprattutto gli impatti odorigeni che costituiscono indubbiamente l'aspetto più rilevante nella valutazione dell'inserimento territoriale di impianti come quello in esame e che, dai risultati emerge come nelle aree interne alla fascia dei 1000 m stabilita dal Piano Rifiuti del 2020, come vincolo escludente, in particolare in corrispondenza dei recettori sensibili, e nelle aree esterne alla stessa, si rileva che i valori di concentrazione di odore nelle due aree siano del tutto confrontabili e risultino comunque inferiori alla più bassa delle soglie di accettabilità dell'impatto olfattivo presso i recettori sensibili, previste dagli indirizzi ministeriali del MASE con decreto direttoriale n. 309 in data 28 giugno 2023. La società ha inoltre individuato una serie di misure mitigative sia nella redazione dello studio di impatto odorigeno (usando valori di letteratura impiegati dal Gestore risultano più cautelativi di quelli indicati nelle Linee Guida APAT n. 19/2003 - Metodi di misura delle emissioni olfattive - Quadro normativo e campagne di misura), sia con le limitazioni imposte relativamente alla tipologia di rifiuto trattato nonché con l'abbassamento del limite di emissione ai biofiltri a 250 ouE/mc, invece di 300 ouE/mc previsto dalla normativa. Tali risultanze e indicazioni abbinate ad ulteriori contenuti prescrittivi (tamponamento delle aree di stoccaggio nella direzione verso i recettori sensibili, copertura del biofiltro e piano di gestione odori) si ritengono idonei a rendere accettabile l'impatto dell'impianto;

VISTA la Determinazione dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS della Regione Lazio n. G02767 del 08/03/2017 dal titolo *“Comune di ROMA Municipio VI ; Progetto relativo a: realizzazione impianto di compostaggio costituito da impianti tecnologici, capannoni, tettoie e serra in via Prenestina Km.13,00, nel Comune di ROMA (RM), loc. Colle Prenestino; Richiesto:*

S.U.E. di ROMA CAPITALE per conto di Agricola Salone Soc. Agricola arl., prot. n. 170799 del 27/03/2015; Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n.42”, con rochiamato il parere vincolante di Conformità e Compatibilità Paesaggistica del progetto della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi art 146 comma 5 e 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, prot. n. 847 del 18 gennaio 2017;

TENUTO CONTO dei seguenti ulteriori pareri acquisiti precedentemente all’istanza in oggetto e allegati alla documentazione pervenuta relativa alla “Realizzazione di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica per la produzione di ammendante compostato di qualità derivante da biomassa vegetale da fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.”:

- nulla Osta di fattibilità per gli interventi proposti da parte dei Vigili del Fuoco prot. 0056297 del 22/08/2017;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue civili da parte del Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, Direzione Rifiuti risanamenti e inquinamenti prot. 75389 del 11/12/2017;
- nulla Osta con prescrizioni da parte della ASL Roma 2 con prot. 0209595 del 27/12/2017.

PRESO ATTO dei pareri pervenuti nell’ambito del procedimento e in particolare:

- MiC(ex MIBACT) -Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma – aspetti paesaggistici e archeologici parere favorevole con prescrizioni, prot.n.MIBACT-SS-ABAP-RM-34698-P del 31/08/2020 (acquisito al prot.n.739606) e successiva prot.n. MIBACT-SS-ABAP-RM-12443-P del 16/03/2021 (acquisita al prot.n.235806 del 16/03/2021 e successivamente inviata copia acquisita al prot.n.269546 del 26/03/2021);
- parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni comprensivo dei seguenti pareri/indicazioni degli Enti regionali coinvolti nella conferenza:
 - parere favorevole con prescrizioni da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera ed della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca - Area decentrata Agricoltura Lazio Centro, prot.n. 0882033 del 04/11/2019;
 - nulla osta da parte della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo -Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale prot.n. 0235870 del 20/03/2020;
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dall’Area AIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 245970 del 25.03.2020;
 - parere favorevole condizionato espresso da ARPA Lazio con nota prot.n. 41574 del 03.07.2020, acquisita in pari data al protocollo regionale con il n. 587811;
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dall’Area Rifiuti della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 670777 - 671130 del 28.07.2020;
 - parere favorevole condizionato dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica (nota prot.n. 232995 del 15.03.2021);
 - relativamente al parere non favorevole della ASL Roma 2 servizio SISP (prot.n. 570176 del 30/06/2020) viene indicato che *...ai fini della contemperazione nel presente Parere Unico delle diverse posizioni espresse dalle strutture regionali partecipanti al procedimento, si precisa che, al di là del mero peso numerico tra posizioni rispettivamente favorevoli e non, la nota del SISP non esprime chiaramente il proprio parere non favorevole, non conformandosi in ciò alla L.241/1990, art. 14 bis c3, laddove si dispone che le amministrazioni coinvolte rendano le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza, congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso ed indichino, ove possibile, le*

modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ed esprimano in modo chiaro ed analitico le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso specificando se queste siano relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; ed ancora, la nota del SISP oltre a rappresentare questioni attinenti le competenze di altri enti ed uffici convocati in conferenza, ciò che metodologicamente era stato già discusso ed escluso in conferenza interna, riporta anche altre considerazioni e rilievi, ritenendo, anche in accordo al principio di precauzione, non opportuno un ulteriore affollamento dell'insediamento industriale, in mancanza di indicativi riscontri tecnici ambientali, questioni queste già sollevate e discusse e rilevabili dal verbale della conferenza interna; tutto quanto precede comporta il prevalere, nella contemperazione, delle posizioni favorevoli rispetto a quella del SISP...;

- parere del Rappresentante Unico del Comune di Roma Capitale negativo con motivazioni e indicazioni per il superamento del dissenso;
- parere del Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale favorevole con prescrizioni;
- parere favorevole condizionato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

RILEVATO che:

- i pareri pervenuti dai rappresentanti unici e dagli Enti rappresentati nell'ambito del procedimento risultano tutti favorevoli fatta esclusione per quanto indicato dal Comune di Roma Capitale;
- l'unico parere negativo emerso nel procedimento espresso da Roma Capitale nella Determinazione Dirigenziale n. QL/493/2021 del 19/03/2021 si basa su aspetti legati alla tutela paesaggistica (aspetto per il quale risultano acquisiti i pareri favorevoli condizionati degli Enti competenti a esprimersi su tale argomento, Soprintendenza e Area Urbanistica Regionale), alla conformità urbanistica e alla necessità di variante urbanistica per il quale il Comune si dichiara sfavorevole e sulla localizzazione relativamente alla vicinanza con fattori sensibili relativi ai criteri localizzativi del Piano dei Rifiuti, già approfonditi come su riportato e come dettagliatamente indicato nella relazione istruttoria allegata;
- nel medesimo parere negativo espresso da Roma Capitale è indicato che...*Qualora l'Autorità Competente ritenga comunque di poter esprimere pronuncia di compatibilità ambientale, nonché di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, si chiede che vengano considerate le seguenti prescrizioni...* tra le quali la verifica della compatibilità con i criteri di localizzazione del Piano di Gestione Rifiuti e che la Regione Lazio dichiari espressamente la variante urbanistica di seguito rappresentata:
 - *stralcio della componente primaria "A" della Rete ecologica di cui all'art. 72 delle NTA del PRG vigente;*
 - *la destinazione urbanistica dell'area in oggetto da "Agro Romano" dovrà assumere quella di "Infrastrutture tecnologiche", di cui all'art. 106, comma 4 delle NTA del PRG vigente;*

PRESO ATTO dei pareri favorevoli al rilascio degli atti di competenza previsti, richiesti e valutati nell'ambito del presente procedimento e, in particolare:

- per quanto riguarda il rilascio dell'A.I.A. ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area AIA della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 245970 del 25/03/2020 e, successivo, parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area Rifiuti della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota prot.n. 670777 - 671130 del 28.07.2020;

- per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 in materia di produzione energia da fonte rinnovabile, il parere favorevole della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette" prot.n. CMRC-2021-63155 del 26/04/2021 (acquisito al prot. reg. n.373626 del 27/04/2021) in cui *...si esprime "ASSENSO" alla realizzazione del progetto, così come proposto dall'Agricola Salone a r.l. e dalla IBES GREEN srl, nella documentazione allegata alle istanze di V.I.A. e di A.I.A e nelle successive integrazioni e nella istanza ad integrazione presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per la "costruzione" di un nuovo stabilimento da installare in Roma, via Prenestina 1280, cap. 00132, avente 7 (sette) punti di emissione convogliate in atmosfera, di cui 4 (quattro) muniti di sistema di abbattimento; dei 7 (sette) punti di emissione 5 (cinque) saranno gestiti dalla Agricola Salone srl (individuati nei punti di emissione E/1, E/2, E/5, E/6, E/7) e 2 (due) saranno gestiti dalla IBES GREEN srl (individuati nei punti E/3 ed E/4);*

CONSIDERATO che successivamente alla nota prot. reg. n. 1390472 del 30/11/2023 di riscontro alla precedente comunicazione prot.n. 0470650 del 26/05/2021, inviata oltre che ad ARPA Lazio a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento non risultano pervenute note e/o osservazioni a quanto rappresentato nella medesima nota, in particolare da Roma Capitale, unico Ente che aveva riportato un parere negativo nell'ambito del procedimento come su indicato;

DATO ATTO che la società rispetto a quanto consegnato con l'istanza, sulla base delle richieste degli Enti coinvolti, ha aggiornato il progetto riducendo la tipologia di rifiuti richiesti in ingresso introducendo obblighi sulla loro provenienza (solo mercatali e/o provenienti da frazioni organiche di scarto vegetali dei supermercati; derivanti dall'industria agroalimentare di natura vegetale, nonché derivanti da trattamento del lavaggio verdure) e indicato una serie di misure mitigative atte a limitare al minimo gli impatti che l'impianto può avere sul territorio circostante relativamente a tutte le matrici ambientali e, in particolare, relativamente alle emissioni in atmosfera e odorigene;

TENUTO CONTO della valenza pubblica dell'impianto per il territorio di Roma Capitale, stante l'attuale carenza di impiantistica per il trattamento dei rifiuti organici prodotti sul territorio provenienti dai mercati e da scarto vegetale delle raccolte dedicate dei supermercati, che allo stato attuale vengono conferiti ben al di fuori del territorio comunale;

CONSIDERATO che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa complessiva, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover rivalutare alla luce degli approfondimenti effettuati quanto preannunciato nella seduta di conferenza del 29/04/2021, come riportato nella comunicazione di preavviso di diniego prot.n. 0470650 del 26/05/2021 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, tenuto conto delle osservazioni della società, dei complessivi pareri emersi, degli approfondimenti giuridico-tecnici effettuati sulla base di quanto emerso con il supporto tecnico-istruttorio di ARPA Lazio e delle ulteriori limitazioni e mitigazioni proposte e prescritte, procedendo all'espressione della pronuncia di compatibilità ambientale sulla base della complessiva istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale;

RITENUTO di dover rettificare la Determinazione n. G03624 del 29/03/2024, riportando nelle premesse e nel determinato quanto indicato nella presente determinazione in sostituzione delle premesse e del determinato della Determinazione n. G03624/2024 ferma restando l'istruttoria tecnico-amministrativa già allegata alla suddetta determinazione n. G03624/2024, che comunque

viene riallegata senza modifiche alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di rettificare la Determinazione n. G03624 del 29/03/2024, riportando nelle premesse e nel determinato quanto indicato nella presente determinazione in sostituzione delle premesse e del determinato della Determinazione n. G03624/2024, ferma restando l'istruttoria tecnico-amministrativa già allegata alla Determinazione n. G03624/2024;
- di esprimere pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto *Impianto di riciclo di biomasse e richiesta di connessione alla rete elettrica esistente dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003* nel Comune di Roma Capitale (RM) in via Prenestina, 1280, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
- di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;
- di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006;
- di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) emesso ai sensi dell'art. 27-bis del citato decreto sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà essere reiterata;
- che nel rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere espressamente dichiarata la variante urbanistica come rappresentata dal Comune di Roma Capitale nella Determinazione Dirigenziale n. QL/493/2021 del 19/03/2021, di seguito rappresentata:
 - *stralcio della componente primaria "A" della Rete ecologica di cui all'art. 72 delle NTA del PRG vigente;*
 - *la destinazione urbanistica dell'area in oggetto da "Agro Romano" dovrà assumere quella di "Infrastrutture tecnologiche", di cui all'art. 106, comma 4 delle NTA del PRG vigente;*
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale;
- di comunicare che tutti i pareri, i verbali e le note acquisite sono disponibili in formato digitale al seguente link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-044-2019>;

- di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)